

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 giugno 2008 - Deliberazione N. 968 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo – **Presca d'atto cessazione rapporto di lavoro e incarico dirigenziale conferito al dott. Pietro Sommonte, matr. 2016.**

## PREMESSO

1. Che l'art. 4 del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973 stabiliva che “gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno d'età”;
2. che la L.R. n. 5/1988, all'art. 1, prevedeva che “Al personale regionale che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti d'età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per ottenere il minimo della pensione è consentito, a domanda, rimanere in servizio, anche oltre il sessantacinquesimo anno di età, per il periodo strettamente necessario per raggiungere i limiti per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni”;
3. che il D. Lgs. 503/1993, all'art. 16 comma 1, prevedeva la facoltà per i dipendenti civili dello Stato e degli Enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio, oltre il limite d'età per il collocamento a riposo;
4. che tale disposizione è stata integrata dall'articolo 1, quater, del D.L. 28 maggio 2004 n. 136, che ha previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni - con l'esclusione di talune categorie - la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età;
5. che, ai sensi della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) comma 99, le disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni e di rideterminazione dell'organico delle pubbliche amministrazioni previste dalla stessa legge finanziaria hanno effetto e, quindi, si applicano anche sul trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età che può essere chiesto dai dipendenti della pubblica amministrazione;
6. che con deliberazione n. 129 del 14/2/2006 la Giunta Regionale adottava un atto di indirizzo per l'applicazione della normativa da ultimo citata stabilendo di trattenere in servizio per il periodo strettamente necessario per raggiungere il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza i dipendenti regionali che avessero compiuto i 67 anni di età e nei limiti dei 70 anni di età, ai sensi della L.R. 5/88;
7. che con il medesimo atto di indirizzo si era stabilito che l'Amministrazione Regionale, al fine di contenere la spesa e favorire l'occupazione giovanile, non esercitasse la facoltà, prevista dall'art. 1 quater del d.l. 136/2004 convertito in L. 186/2004, di trattenere in servizio i dipendenti regionali che avessero raggiunto il 67° anno di età e che avessero conseguito il diritto al trattenimento minimo di quiescenza;
8. che il d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006, ha soppresso il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'art. 16 comma 1 del d. lgs. 503/1992 eliminando la possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio fino al settantesimo anno d'età, fatta eccezione, per una fase transitoria, per i soggetti già autorizzati dall'amministrazione di appartenenza entro la data di entrata in vigore del decreto stesso, con espressa esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare e a ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

## CONSIDERATO

- Che il CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali – Area Dirigenza 1994/1997, all'art. 25, individua tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il compimento del limite massimo d'età;
- che l'art. 26 dello stesso contratto stabilisce che nell'ipotesi di cui al punto precedente la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista

## RILEVATO

- Pertanto che le disposizioni legislative e contrattuali vigenti non consentono, se non in ipotesi residuali, il trattenimento in servizio dei dipendenti fino al settantesimo anno di età;

## **PRESO ATTO**

- Che con deliberazione n. 64 del 29/1/2007 al dott. Pietro Sommonte veniva conferito l'incarico di responsabile del Settore 08 "T.A.P. Assistenza Sanitaria" di Caserta dell'A.G.C. 20 "Assistenza Sanitaria", fissandone la relativa scadenza al 2 agosto 2009;
- che in data 30/1/2007 il dott. Sommonte sottoscriveva il contratto individuale di lavoro;
- che, in data 31/12/2007, agli atti del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento veniva acquisita un'istanza inoltrata dal dott. Sommonte per il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età o, in via subordinata, fino alla scadenza dell'incarico fissata al 2 agosto 2009;
- che tale istanza non poteva essere favorevolmente riscontrata tenuto conto che, in data 29/6/2008, il dott. Sommonte avrebbe compiuto 67 anni di età e, con riferimento a tale data, pertanto, in conformità alle disposizioni legislative e negoziali vigenti, sarebbe cessato il rapporto di lavoro con la Giunta Regionale della Campania;
- che il dott. Sommonte ha successivamente inoltrato numerose istanze per il trattenimento in servizio fino alla data del 2 agosto 2009;

## **DATO ATTO**

- Che il dott. Sommonte compirà 67 anni in data 29/6/2008;
- che pertanto, alla data del 30/6/2008, dovrà considerarsi cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione e quindi scaduto l'incarico dirigenziale conferito al dott. Sommonte

VISTO il CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali – Area Dirigenza 1994/1997;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 129 del 14/2/2006;

VISTO il d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

## **DELIBERA**

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente richiamate:

- di prendere atto che il rapporto di lavoro del dott. Sommonte alle dipendenze della Regione Campania cessa alla data del 30/6/2008 per compimento del limite d'età, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
- di prendere atto, altresì, che a quella data sarà da intendersi cessato l'incarico di responsabile del Settore 08 "T.A.P. Assistenza Sanitaria" di Caserta dell'A.G.C. 20 "Assistenza Sanitaria", conferito al dott. Sommonte con D.G.R.C. n. 64 del 29/1/2007;
- di ribadire che in tutti i casi nei quali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contratto, sia cessato il rapporto di lavoro dei dirigenti in servizio presso questa Amministrazione, dovrà considerarsi cessato contestualmente anche l'incarico conferito;
- di inviare il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, ai Settori Stato Giuridico ed Inquadramento, Studio Organizzazione e Metodo, Trattamento Economico e Quiescenza e Previdenza dell'A.G.C. 07 "AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo", all'A.G.C. 20 "Assistenza Sanitaria" ed al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Bassolino*